

(N. 1286)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1950

Inclusione della Cassa di Risparmio di Calabria tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi e fruenti di speciali agevolazioni fiscali.

ONOREVOLI SENATORI. — La Cassa di Risparmio di Calabria, unico istituto della categoria esistente nella regione, con decreto ministeriale 27 febbraio 1946 venne abilitata a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento nel territorio delle tre provincie calabre.

In pratica, la Cassa non ha ancora potuto svolgere alcuna attività in tale settore, in quanto la clientela si rivolge di preferenza a quegli istituti presso i quali le operazioni in parola godono — per legge — del contributo statale nel pagamento degli interessi e di agevolazioni fiscali.

Si è quindi ravvisato opportuno, sia per motivi di equità che per la migliore assistenza diretta degli agricoltori, di includere la Cassa di risparmio di Calabria tra gli istituti di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, il che per altro non comporterebbe alcun aggravio per l'Erario — per quanto ha tratto all'importo dei contributi — dato che, fermo restando lo apposito stanziamento a carico del bilancio dello Stato, viene solo aumentato il numero degli istituti le cui operazioni fruiscono di tale beneficio nel pagamento degli interessi.

Circa le agevolazioni fiscali, si tratta solo di quelle previste nel 2° comma dell'articolo 21 della citata legge e cioè: la surrogazione per le operazioni di credito agrario, della tassa sugli affari e della ricchezza mobile a carico degli istituti con una quota di abbonamento annua di lire 0,10 per ogni 100 lire di capitale impiegato; non è da prevedersi in proposito una sensibile sottrazione di proventi all'Erario, in quanto l'attività globale svolta in atto con tali agevolazioni dagli istituti elencati nell'articolo stesso, più che accrescersi, si manterrà all'incirca sullo stesso livello diluendosi, peraltro, nell'aumentato numero degli istituti medesimi.

Tanto il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste quanto quello delle Finanze — ciascu-

no per la parte di sua competenza — hanno espresso parere favorevole in ordine all'accennata proposta.

Sull'argomento, anche il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha dato il suo assenso.

Si confida che non mancherete, onorevoli senatori, di dare la Vostra approvazione all'unito disegno di legge, modellato sugli analoghi provvedimenti (legge 3 febbraio 1936, n. 287 e legge 7 aprile 1938, n. 378) che già inclusero rispettivamente la Banca Nazionale del Lavoro e la Banca Nazionale dell'Agricoltura tra gli istituti di cui alla legge sul credito agrario sopracitata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel penultimo comma dell'articolo 13, modificato con legge 7 aprile 1938, n. 378, dopo le parole: « La Banca Nazionale di Agricoltura » sono inserite le seguenti: « La Cassa di Risparmio di Calabria ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 13, aggiunto alla legge 7 aprile 1938, n. 378, resta modificato come segue: « La Banca Nazionale dell'Agricoltura e la Cassa di Risparmio di

Calabria potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalità ed entro il limite massimo di somma che saranno stabiliti dall'Organo di vigilanza sulle aziende di credito ».

Nel secondo comma dell'articolo 21, modificato dal regio decreto legislativo 3 febbraio 1936, n. 287, alle parole: « la Banca Nazionale del Lavoro e la Banca Nazionale dell'Agricoltura » sono sostituite le seguenti: « la Banca Nazionale del Lavoro, la Banca Nazionale dell'Agricoltura e la Cassa di Risparmio di Calabria ».

Nel secondo comma dell'articolo 22 dopo le parole: « dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura », sono inserite le seguenti: « dalla Cassa di Risparmio di Calabria ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.